UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G.T.F. n. 7/23

Nella seduta del 17 ottobre 2023, composto da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente effettivo (collegato da remoto)

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 4/23 RGPF di cui all'atto di deferimento della Procura Federale datato 4 agosto 2023, data apposta con firma digitale dal Procuratore Federale Aggiunto Avv. Licia Grassucci, instaurato a carico dei tesserati:

- Sig. **TOMMASI Francesco**, quale componente il Consiglio Direttivo e già Presidente della Sezione TSN di Lecce, difeso dall'Avv. Stefano Miglietta;
- Avv. **FAZZINI Mario**, quale componente il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Lecce, difeso dall'Avv. Francesco Termini;
- Sig.ri **RIZZELLO Maurizio**, **MARENACI Danilo**, **MEGHALI Vittorio**, quali componenti il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Lecce, difesi dall'Avv. Ivano Santopietro;
- Sig. **DE BELLIS Riccardo**, quale proboviro della Sezione TSN di Lecce, difeso dall'Avv. Ivano Santopietro;
- Sig.ra **LONGO Anna Rita**, tesserata U.I.T.S. ed iscritta presso la Sezione TSN di Lecce, difesa dall'Avv. Stefano Miglietta;

deferiti per la violazione *"dello Statuto delle Sezioni Tiro a Segno e, specificamente, dell'art. 1, commi 1, 3 e 6; dell'art. 25, commi 1, 4 e 5; dell'art. 27, commi 1 e 2; dell'art. 28; dell'art. 29; dell'art. 30, commi 3, 4, 9; dell'art. 33, comma 2; dell'art. 47, comma 6; nonché violazione dell'art. 41, comma 1, Statuto UITS; delle Linee guida dei Manifesti UITS anni 2020 e 2021 circa il numero di munizioni da utilizzare nella I^ e II^ lezione finalizzata alla DIMA; dell'art. 3, commi 1, 2, 3 del Regolamento di Giustizia UITS"*, con il

concorso delle "*circostanze aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. A, G, I, Reg. G.S. UITS, relativamente al Sig. Francesco Tommasi; di cui all'art. 10, comma 1, lett. I, Reg. G.S. UITS, relativamente alla Sig.ra Anna Rita Longo, nonché delle circostanze attenuanti ex art. 12, comma 1, lett. B, Reg. G.S. UITS, relativamente ai Sig.ri Maurizio Rizzello, Mario Fazzini, Danilo Marenaci, Vittorio Mighali*", per avere rispettivamente:

1) "il Sig. **Francesco TOMMASI**, all'epoca dei fatti Presidente della Sezione TSN di Lecce: a) assunto per tre mesi, con delibera d'urgenza, il sig. Domenico OLIVO, figlio della propria moglie, presso la Segreteria della Sezione TSN di Lecce: delibera mai sottoposta a ratifica del Consiglio direttivo in violazione del relativo dovere e, vieppiù, in violazione del dovere di astenersi, nonché in pregiudizio sia della Sezione per i maggiori esborsi provocati alle casse, sia di altro dipendente che avrebbe avuto diritto a vedere incrementate le proprie ore di lavoro; b) non avere consegnato tutti i verbali necessari per assicurare la continuità delle attività tra l'organo uscente e quello entrante come disciplinata dall'art. 28 Statuto Sezioni TSN e in particolare il verbale n. 1/2022; c) utilizzato per spostamenti personali l'automobile noleggiata a spese della Sezione; d) non avere vigilato sull'osservanza, in occasione degli addestramenti finalizzati al rilascio del DIMA anni 2020 e 2021, delle disposizioni di cui alle Linee guida dei Manifesti UITS che per quegli anni prevedevano l'uso n. 100 colpi (20+20 e 30+30), mentre ne sono stati utilizzati 50; e) mancata approvazione dell'aggiornamento del regolamento di poligono; f) commesso molteplici irregolarità nella gestione contabile - amministrativa della Sezione: omesso il versamento di euro 26.025,00 in favore della UITS; omesso il recupero dei crediti attualmente vantati dalla Sezione nei confronti di terzi per complessivi euro 26.085,83, alcuni risalenti agli anni dal 2015 al 2019; utilizzato i capitoli di bilancio senza tenere conto della natura delle singole voci; effettuato pagamenti per il susseguirsi di noleggi di autovetture, senza alcun contratto ufficialmente acquisito agli atti della Sezione, con canone di circa euro 6.000,00 annui a fare data almeno dal 2019; corrisposto compensi ai professionisti indicati in un generico conto "Spese generali e pertanto di difficile ricostruzione" senza trasparenza; circa euro 28.000,00 accertati quali spese annue per professionisti, collaboratori e noleggi; effettuato rimborsi benzina in favore della Sig.ra Anna Rita LONGO crescenti di anno in anno dal 2020 al 2022 per un totale di euro 4.989,69 (oltre ai compensi corrisposti per prestazioni occasionali sportive); per avere comunque tenuto una condotta contrastante con i principi di lealtà, correttezza e probità: fondamentali, inderogabili e obbligatori per tutti gli iscritti e organi della Sezione, primo fra tutti il Presidente, con aggravamento della sanzione atteso che si è trattato di infrazioni commesse con abuso dei poteri o comunque in violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle sue funzioni di presidente della Sezione "Principe di Piemonte", per i danni

cagionati alla Sezione stessa, per avere agito per assicurare ad altri vantaggi (art. 10, comma 1, lett. A, G, I, Reg. G.S. UITS);

2) i componenti del Consiglio direttivo Sig.ri **Maurizio RIZZELLO**, **Mario FAZZINI**, **Danilo MARENACI**, **Vittorio MIGHALI**: disatteso, nella loro qualità di componenti del Consiglio direttivo, il proprio dovere d'intervenire sulla conduzione dell'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione autorizzando all'unanimità, con delibera di Consiglio, il noleggio dell'automobile per gli spostamenti del Presidente della Sezione; non adottando le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono e all'uso delle munizioni in occasione degli addestramenti finalizzati al rilascio del DIMA anni 2020 e 2021; per non avere adottato e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il regolamento di poligono aggiornato (art. 9, St. Sez. TSN); per non essere intervenuti nella gestione amministrativa e contabile poco chiara e ristretta all'ambito personale del presidente della Sezione;
3) il Sig. **Riccardo DE BELLIS:** assunto la carica di Proboviro nonostante la presenza presso la Sezione del proprio figlio Stefano DE BELLIS in costanza di rapporto di lavoro; per non essere intervenuto in occasione della situazione conflittuale all'interno della Sezione a proposito dell'assunzione del Sig. Domenico OLIVO anche soltanto al fine di rappresentare il proprio dovere di astensione attesa la similare situazione di rapporto di lavoro del proprio figlio all'interno della Sezione di Lecce. E, pertanto, per non avere assolto in nessun modo al ruolo assunto, contravvenendo così anche ai principi di lealtà, correttezza e probità: fondamentali, inderogabili e obbligatori per tutti gli iscritti e organi della Sezione;
4) la Sig.ra **Anna Rita LONGO:** chiesto e ottenuto rimborsi per carburante dal dicembre 2020 a luglio 2022 per euro 3.073,50, con importi costantemente crescenti nel tempo, per avere presentato documenti giustificativi riferiti a periodi antecedenti alla delibera del 15 dicembre 2020 con la quale il Consiglio direttivo ha riconosciuto la rimborsabilità della benzina; per avere dunque tenuto una condotta contrastante con i principi di lealtà, correttezza e probità: fondamentali, inderogabili e obbligatori per tutti gli iscritti e organi della Sezione, con aggravamento della sanzione per avere agito per assicurare a sé vantaggi (art. 10, comma 1, lett. I, Reg. G.S. UITS)".

Con richiesta di condanna:

- per TOMMASI Francesco alla sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni cinque;
- per RIZZELLO Maurizio, FAZZINI Mario, MARENACI Danilo, MIGHALI Vittorio alla sospensione per la durata di anni due e mesi sei;
- per DE BELLIS Riccardo alla sospensione per la durata di anni due e mesi quattro;
- per LONGO Anna Rita alla sospensione per la durata di anni uno.

FATTO

Il presente procedimento ha origine dalle risultanze di una verifica ispettiva di ordine contabile-amministrativo-gestionale, disposta dall'U.I.T.S. nei confronti della Sezione TSN di Lecce Principe di Piemonte.

L'ispezione aveva luogo il 12 febbraio 2023, previe delibere n. 56 del 13 dicembre 2022 e n. 10 del 27 gennaio 2023 rispettivamente del Presidente e dal Consiglio Direttivo U.I.T.S., nonché della determina n. 31 del 2 febbraio 2023 del Segretario Generale, comunicata alla Sezione TSN di Lecce il successivo 6 febbraio 2023 (prot. n. 1460)

Terminate le verifiche, la Commissione preposta riscontrava diverse irregolarità, alcune delle quali, per la Procura Federale, potenzialmente rilevanti a fini disciplinari.

Veniva quindi iscritto il procedimento nel Registro delle notizie dei fatti rilevanti il 6 marzo 2023, come da documentazione presente in atti e di cui si dirà in seguito, ed il Procuratore Federale in pari data assegnava il fascicolo al Procuratore Aggiunto per l'espletamento delle doverose indagini.

Anteriormente alla scadenza del termine di cui all'art. 47, comma 3, del *Codice di Giustizia Sportiva* del C.O.N.I., il Procuratore Aggiunto richiedeva (il 26 aprile 2023) ed otteneva dal Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I. in data 28 aprile 2023, una proroga dei termini d'indagine per successivi giorni quaranta, motivata dalla necessità del compimento di ulteriore attività istruttoria, quale l'audizione di un tesserato ed eventuali e conseguenziali indagini.

All'esito, ritenuta fondata la notizia di illecito disciplinare, la Procura Federale emetteva in data 29 giugno 2023 (data della sottoscrizione digitale del Procuratore Aggiunto) avviso di conclusione delle indagini con intendimento a procedere al deferimento, comunicato agli incolpati ed ai difensori nominati il successivo 5 luglio 2023.

Con atto del 4 agosto 2023, la Procura Federale deferiva a giudizio i signori TOMMASI Francesco, FAZZINI Mario, RIZZELLO Maurizio, MARENACI Danilo, MEGHALI Vittorio, DE BELLIS Riccardo e LONGO Anna Rita per rispondere delle violazioni ivi contestate, concludendo per l'applicazione delle sanzioni richieste così come indicate in premessa.

Specificamente, la Procura Federale assume che dalle risultanze delle indagini espletate sussistano gravi profili di responsabilità in capo ai deferiti che, in relazione al ruolo, carica o incarico da ciascuno ricoperto, concretano condotte a rilevanza disciplinare come riscontrabile dalle seguenti fonti di prova:

- "verbale d'ispezione Commissione UITS in data 12 febbraio 2023;
- nota di adempimento Sezione TSN Lecce n. 60/2023, con relativi allegati (verbale consegne prot. n. 27/2022; riepilogo noleggi auto Sezione Lecce 19.5.2019 -31.8.2022; verbali sedute Cons. direttivo

n. 2/2022; n. 6/2022; contratto noleggio 1.12.2021; delibera d'urgenza del Presidente Tommasi 10.11.2020);

- nota di adempimento Sezione TSN Lecce n. 65-1/2023, con relativi allegati (compensi Sig.ra Anna Rita LONGO relativi anni 2019-2022; verbali sedute Cons. direttivo n. 6/2020; n. 1/2021; n. 2/2021; n. 3/2021; n. 4/2021; convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci n. 1/2022 del 18.22022; contratto di lavoro di Stefano DE BELLIS con due buste paga; contratto di lavoro di Domenico OLIVO);
- verbali audizione Sigg. Francesco TOMMASI, Maurizio RIZZELLO, Mario FAZZINI, Danilo MARENACI, Vittorio MIGHALI;
- Documenti depositati dal Sig. Francesco TOMMASI in data 4 maggio 2023 (mail 4 maggio 2023, avv. Miglietta, contratti noleggio auto "Vernoleggio" 24.7.2019, 24.7.2018, 26.9.2018, 6.3.2019, 23.2.2018, 27.7.2018; nota avv. Claudio Di Candia dell'8.3.2023) e in data 23 maggio 2023 (all. A, esposto "gruppo ex appassionati e frequentatori Sezione; all. B, esposto al Resp. Dip. Prevenzione e igiene ASL Lecce 14.4.2022; richiesta accesso atti ASL Lecce 2.5.2022, Allegato D, lettera Presidente Associazione pubblici esercizi 28.3.2022; Allegato E, verbale 31/mar; Allegato F, foto; Allegato G, lettera anonima luglio 2022; Allegato G, nota TOMMASI al Pres. Sez. Tiro a Segno Lecce in data 24.8.2022; allegato H, verbale consegne prot. n. 27/2022 TSN Lecce; mod. unif. Lav. 20.11.2020 Domenico OLIVO; atto nomina difensore fiducia avv. Stefano Miglietta);
- Note – esposti del 2, 3 e il 7 febbraio 2023 della Dott.ssa Vincenza TOMMASI (la prima) e del consigliere Francesco TOMMASI al procuratore federale UITS e al segretario generale UITS;
- Acquisizioni presso UITS: stato matricolare di Sig.ra Anna Rita LONGO; Stefano DE BELLIS; Domenico OLIVO; Ilenia OLIVO; verbali assemblea di approvazione del rendiconto sintetico con relazione tecnico morale anni 2019, 2020, 2021; esposizione debitoria verso UITS, piano rientro Sez. Lecce".

Secondo la prospettazione accusatoria, i fatti si erano susseguiti nel tempo come di seguito rappresentato.

In data 14 aprile 2019, a seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi sezionali, venivano investiti come componenti il Consiglio Direttivo, i signori TOMMASI Francesco (Presidente), RIZZELLO Maurizio, FAZZINI Mario, MIGHALI Vittorio, e MARENACI Danilo, come Proboviro il sig. DE BELLIS Riccardo, nonché nominato Revisore dei Conti il Dott. LEZZI Luciano (unico non tesserato U.I.T.S.).

Nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di Presidente, il TOMMASI si era avvalso della collaborazione della moglie, la tiratrice LONGO Anna Rita, alla quale aveva affidato mansioni di segreteria delegandola presso gli Istituti di credito.

In data 10 novembre 2020, sempre l'allora Presidente TOMMASI, aveva adottato una delibera di urgenza con la quale aveva stabilito di procedere all'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di tre

mesi, del Sig. OLIVO Domenico, figlio della LONGO, quale addetto alla Segreteria con mansioni di controllo all'accesso in Sezione in ossequio alle disposizioni anti Covid-19 (misurazione della temperatura, registrazione delle persone, ecc.)

OLIVO Domenico aveva prestato attività lavorativa presso la Sezione di Lecce nel periodo 21 novembre 2020/28 febbraio 2021 ed era stato inquadrato con trattamento tabellare iniziale al IV livello del CCNL, comparto sportivo, con una retribuzione complessiva pari ad euro. 4.491,71, oltre contributi previdenziali.

La predetta delibera d'urgenza, però, mai veniva sottoposta dal TOMMASI al vaglio del Consiglio Direttivo per la debita ratifica che, in ossequio alle norme federali, sarebbe dovuta intervenire alla prima riunione utile del Consiglio.

In data 23 gennaio 2021, inoltre, il Consiglio Direttivo aveva approvato all'unanimità, con delibera n. 1/2021, la proposta del Presidente TOMMASI "*di noleggiare un'auto per uso sezionale, a disposizione del presidente per i suoi spostamenti*", così come riportato al punto 6 del relativo verbale.

In data 20 luglio 2021, successivamente alla scadenza del contratto di lavoro di OLIVO Domenico, il Consiglio Direttivo approvava la proposta del Presidente che richiedeva l'impiego a titolo gratuito (volontariato) del sig. OLIVO Domenico, nell'attività di controllo anti Covid-19. Nell'occorso, il TOMMASI rappresentava al Consiglio Direttivo che già a partire dal mese di maggio 2021, OLIVO Domenico stava prestando la sua opera gratuita in favore della Sezione.

In data 19 ottobre 2021, con delibera n. 4/21, il Consiglio Direttivo confermava l'incarico della gestione del punto ristoro nei giorni di apertura della Sezione, alla socia OLIVO Ilenia, da espletarsi in termini di volontariato e con possibilità di rimborso a fronte di presentazione di "*autocertificazione redditi sportivi*".

Successivamente, precisamente nel corso della riunione di Consiglio del 9 luglio 2022, dopo oltre un anno e mezzo dall'adozione della delibera d'urgenza da parte del Presidente TOMMASI mai ratificata, i Consiglieri MARENACI e RIZZELLO informavano gli altri componenti di aver ricevuto in data 8 luglio 2022 una missiva anonima con relativi allegati (acquisita al verbale), con la quale si portava all'attenzione e a conoscenza del Consiglio Direttivo l'*iter* che aveva portato all'assunzione del sig. OLIVO Domenico.

Nel corso della predetta riunione, il Presidente TOMMASI interveniva sul punto affermando che l'omessa richiesta di ratifica del suo atto fosse dovuta esclusivamente ad una sua dimenticanza da imputare al convulso periodo pandemico e rassegnava le dimissioni dalla carica ricoperta.

Contestualmente, si procedeva a nuove votazioni per la carica rimasta vacante, con elezione del sig. RIZZELLO Maurizio.

Alla successiva riunione del 30 agosto 2022, il Consiglio Direttivo decideva a maggioranza di non ratificare la delibera d'urgenza adottata dall'ex Presidente TOMMASI. Le motivazioni a sostegno del diniego, riguardavano la circostanza che all'epoca della sua assunzione, OLIVO Domenico già percepiva dalla Sezione rimborsi per prestazioni occasionali con la conseguenza che non v'era la necessità di ricorrere alla stipula di un contratto di lavoro. Infatti, per il Consiglio Direttivo, un'eventuale ulteriore attività prestata da

costui in favore della Sezione ben poteva essere retribuita implementando i rimborsi stessi. Rilevava, inoltre, il Consiglio Direttivo che per le mansioni di addetto alla Segreteria, la Sezione aveva già a disposizione un lavoratore dipendente a tempo parziale, il cui contratto ne prevedeva, in caso di incremento da parte della Sezione della base occupazionale, il diritto di precedenza su soggetti terzi.

Successivamente, il 12 febbraio 2023, aveva luogo la verifica ispettiva deliberata dall'U.I.T.S. presso la Sezione TSN di Lecce, le cui risultanze rilevanti disciplinarmente sarebbero, ad avviso della Procura Federale, le seguenti:

1. irregolarità per il rilascio del DIMA per gli anni 2020 e 2021, in quanto venivano utilizzati solo 50 colpi per le prove previste, mentre le Linee guida dei Manifesti UITS (2020/2021) ne prevedevano 100 (20+20 e 30+30).
2. Debiti della Sezione nei confronti della UITS per quote, diplomi-patentini, pari ad euro 26.025,00; debiti nei confronti dell'ICS per un finanziamento Covid-19 erogato il 19 aprile 2021 di euro 25.000,00; debiti verso fornitori per l'anno 2022 per complessivi euro 6.365,98.
3. Crediti vantati della Sezione, alcuni molto risalenti nel tempo, pari ad euro 26.085,86.
4. Stipula da parte della Sezione di numero tre contratti di lavoro a tempo parziale, di cui due a tempo indeterminato (MELELEO Mauro, impiegato addetto alla segreteria e DE BELLIS Stefano, impiegato addetto istruttore di tiro) ed uno a tempo determinato (OLIVO, impiegato addetto alla segreteria); al momento della verifica risultava assunto il solo MELELEO, addetto alla segreteria con inquadramento al 4° livello del CCNL Impianti sportivi.
5. Il Regolamento del Poligono, aggiornato al 13 maggio 2020, presenterebbe delle criticità sotto vari profili, ossia: l'assenza di disciplina espressa e formale circa la procedura messa in atto dalla Sezione; omessa approvazione dello stesso da parte dei soci e dei tesserati che svolgono l'attività all'interno del poligono; mancata affissione del regolamento e del protocollo all'interno del locale Segreteria al fine di poter essere consultato da parte coloro che sono tenuti alla loro osservanza.
6. Quanto alla gestione amministrativo contabile, con riguardo particolare alle spese sostenute dalla Sezione, l'ispezione ha rilevato che:
    - i compensi corrisposti ai consulenti (commercialista/consulente del lavoro e revisore) ammontavano a circa 10.000,00 euro annui;
    - la sig.ra LONGO, collaboratrice di segreteria, aveva percepito compensi per prestazioni occasionali sportive per circa 7.000,00 euro annui e rimborsi per carburante dal 2020 al 2022 per un totale di euro 3.073,50;
    - il dipendente Domenico OLIVO aveva percepito nel corso del solo anno 2021 compensi per prestazioni occasionali sportive per euro 5.350,00, in aggiunta alla retribuzione da contratto di lavoro pari ad euro 4.491,71.

7. Per ciò che attiene la contabilità, a seguito dell'ispezione UITS, sarebbero state rilevate criticità per la difficoltà ad operare la ricostruzione delle spese sostenute, derivante dall'omessa specificazione delle singole voci, di contro ricomprese in un generico conto spese generali;
8. Sarebbero stati eseguiti pagamenti per circa 6.000,00 euro relativamente a noleggi di autovetture senza che fossero rinvenuti i relativi contratti.
9. Sarebbero state accertate spese annue per professionisti, collaboratori e noleggi automezzi per circa 28.000,00 euro annui.
10. L'esame della contabilità avrebbe disvelato l'utilizzo di capitoli di bilancio senza tener conto della natura delle singole voci.
11.

Con ordinanza ex art. 34, lett. *c)* del Regolamento di giustizia UITS del 7 settembre 2023, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura, fissava l'udienza di trattazione al giorno 4 ottobre 2023 ore 17.00.

Nei termini previsti dall'art. 34 lett. E) del RGS U.I.T.S., l'Avv. Miglietta, difensore degli incolpati TOMMASI e LONGO, l'Avv. Ivan Santopietro, in rappresentanza di RIZZELLO, MEGHALI, DE BELLIS e MARENACI, depositavano memorie difensive con le quali, in primis, eccepivano improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dei termini di durata massima delle indagini, per poi affrontare il merito della vicenda con richiesta di proscioglimento degli incolpati.

All'udienza del **4 ottobre 2023** erano presenti: il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, il Procuratore Federale Aggiunto, Dott.ssa Licia Grassucci, i deferiti Maurizio RIZZELLO, Danilo MARENACI e Riccardo DE BELLIS, assistiti dall'Avv. Ivano Santopietro (tutti in presenza), il deferito Mario FAZZINI, assistito dall'Avv. Francesco Termini (collegati da remoto), l'Avv. Stefano MIGLIETTA (collegato da remoto) in difesa di Francesco TOMMASI e Anna Rita LONGO (assenti), assente il deferito Vittorio MEGHALI, assistito dall'Avv. Ivano Santopietro, presente.

Subito dopo la costituzione delle parti, l'Avv. Francesco Termini, difensore di Mario FAZZINI, eccepiva l'omessa notifica in suo favore del provvedimento di fissazione dell'udienza, eccezione accolta dal Tribunale Federale che rinviava l'udienza al successivo 17 ottobre 2023 ore 18.00 (termini abbreviati dal Presidente del Tribunale a giorni 18 per esigenze di speditezza del procedimento), rimettendo in termini il difensore al deposito di memorie.

Nei termini previsti dal Regolamenti di Giustizia, l'avv. Termini depositava una nota con la quale sollevava medesima eccezione preliminare rappresentata dall'Avv. Miglietta.

All'udienza del **17 ottobre 2023**, regolarizzato il contraddittorio, erano presenti i rappresentanti della Procura Federale, i deferiti RIZZELLO Maurizio, MARENACI Danilo, MEGHALI Vittorio, DE BELLIS Riccardo, assistiti dall'Avv. Ivan Santopietro (tutti presenti collegati da remoto), nonché FAZZINI Mario

assieme al suo difensore Avv. Francesco Termini (presenti collegati da remoto), assenti invece TOMMASI Francesco e LONGO Anna Rita, difesi dall'Avv. Stefano Miglietta (presente collegato da remoto).

Preliminarmente, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, il difensore degli incolpati RIZZELLO, MARENACI, MEGHALI e DE BELLIS, dichiarava a verbale l'intervenuta revoca dell'incarico all'Avv. Claudio Di Candia e, per l'effetto, di essere unico loro difensore.

La Procura Federale argomentava in ordine all'eccezione formulata dalle difese sulla lamentata improcedibilità dell'azione disciplinare per inosservanza dei termini, chiedendone il rigetto; nel merito, si riportava a quanto dedotto con l'atto di deferimento, insistendo per l'applicazione delle sanzioni richieste.

I difensori insistevano per l'accoglimento dell'eccezione sollevata e concludevano nel merito chiedendo il proscioglimento dei loro assistiti.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e quindi decideva come da dispositivo letto in udienza, dichiarando:

- "*TOMMASI FRANCESCO responsabile per gli illeciti disciplinari ascritti e, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applica al medesimo la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 5 (cinque)*
- *LONGO MARIA RITA, responsabile per gli illeciti disciplinari ascritti e, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applica alla medesima la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 1 (uno).*
- *Proscioglie RIZZELLO MAURIZIO, FAZZINI MARIO, MARENACI DANILO, MIGHALI VITTORIO E DE BELLIS RICCARDO, dagli illeciti disciplinari loro ascritti.*

E' riservato il deposito delle motivazioni entro trenta giorni".

MOTIVI

Prima di affrontare il merito della vicenda, è indispensabile esaminare le eccezioni preliminari avanzate dalle difese anche nel corso dell'udienza.

Gli avvocati Miglietta e Termini, richiamato il dettato normativo di cui all'art. 47, comma 3, del *Codice di Giustizia Sportiva* del C.O.N.I. in combinato disposto con l'art. 30, comma, 5 del *Regolamento di Giustizia* U.I.T.S. che disciplina la durata massima delle indagini preliminari, opponevano la improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione del termine previsto per la predetta fase procedimentale. Rilevavano, inoltre, che le difese non avevano rinvenuto tra gli atti messi loro a disposizione, la copia del Registro delle notizie e dei fatti rilevanti attestante la data di iscrizione del presente procedimento. Tale circostanza aveva rilievo al fine di operare opportuna verifica sulla decorrenza del *dies a quo* relativo all'avvio del procedimento e ne richiedevano, al contempo, il deposito a cura della Procura Federale o l'acquisizione *ex officio* da parte del Tribunale Federale.

Rappresentavano, inoltre, che anche a voler considerare valido il termine iniziale indicato dalla PF, e cioè il giorno 6 marzo 2023, la fase si sarebbe conclusa in ogni caso in violazione dei termini perentori previsti a pena di improcedibilità.

Specificamente, secondo la ricostruzione difensiva, il procedimento sarebbe stato iscritto in data 06.03.2023, data di decorrenza del termine di giorni sessanta, previsto dal del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. per l'espletamento delle indagini la cui scadenza naturale è cristallizzata al 5 maggio 2023.

Successivamente all'avvio del procedimento, in data 26 aprile 2023, prima dello spirare del termine, la PF aveva richiesto alla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. una proroga d'indagine per la durata normativamente prevista di giorni 40, proroga che veniva concessa e comunicata il successivo 28 aprile 2023.

A fronte di tale ricostruzione temporale, in assenza di ulteriore richiesta di proroga, ad avviso delle difese il termine massimo della durata delle indagini sarebbe scaduto il 14 giugno 2023, giorno dal quale inizierebbero a decorrere gli ulteriori venti giorni previsti dalla norma per consentire alla Procura Federale di comunicare agli interessati il provvedimento di conclusione della fase con intendimento al deferimento. Operando, così la sommatoria dei vari termini, la comunicazione di intendimento al deferimento sarebbe dovuta intervenire al massimo entro il 4 luglio 2023.

E quindi, atteso che gli attuali incolpati avevano ricevuto la predetta comunicazione soltanto in data 5 luglio 2023, l'azione disciplinare sarebbe improcedibile per violazione dei termini perentori previsti appunto a pena di improcedibilità.

Gli avvocati Miglietta e Termini opponevano, in subordine, la improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione ed errata applicazione dell'art. 30, n. 4 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare veniva attivato sulla scorta di denunce anonime, con conseguente violazione del divieto imposto dal del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. che, per l'appunto, proibisce l'avvio di un procedimento a seguito di acquisizione di sole segnalazioni anonime.

L'avv. Santopietro, eccepiva la violazione dell'art. 30, n. 4 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., per mancato rispetto del termine di giorni venti previsto tra la conclusione delle indagini e la notifica ai propri assistiti dell'intendimento a procedere.

In particolare, rilevava in primo luogo la tardività dell'iscrizione del fatto rilevante nel relativo Registro, in violazione dell'art. 30, n. 5 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., atteso che la notizia dell'illecito veniva acquisita un mese prima rispetto al giorno in cui era intervenuta l'iscrizione e precisamente il 6 febbraio 2023.

Evidenziava, inoltre, la violazione del termine di durata massima delle indagini, avendo riguardo sia al contenuto che alla tempistica della comunicazione del provvedimento di proroga reso dalla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I..

Secondo l'assunto difensivo, prevedendo il dettato normativo di cui all'art. 30, n. 5 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. che il termine prorogato decorra dalla comunicazione dell'autorizzazione, il Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I. sarebbe incorso in una violazione laddove aveva indicato la decorrenza del termine prorogato dal giorno successivo alla scadenza di quello ordinario e non anche dalla sua comunicazione. Ciò concreterebbe violazione regolamentare e *"la proroga concessa il 28.04.2023"* sarebbe *"da ritenersi tamquam non esset, con la conseguenza che il termine di conclusione delle indagini resta quello del 05.05.2023 e l'avviso delle conclusioni delle indagini andava notificato entro il 25.05.2023*".

In via gradata rilevava che, anche qualora la proroga fosse da considerarsi valida, la sua decorrenza partirebbe dal 28 aprile 2023, data di comunicazione del provvedimento autorizzativo.

Ciò comporterebbe che conclusione delle indagini e successiva comunicazione dell'intendimento al deferimento, sarebbero dovute intervenire al massimo entro il 27 giugno 2023 (giorni 40 + 20, dal 28 aprile 2023).

Avendo, invece, ricevuto i suoi assistiti comunicazione soltanto in data 5 luglio 2023, l'azione sarebbe improcedibile.

Ad avviso del Collegio, per le ragioni che seguono, le eccezioni sollevate sono infondate e meritano di essere rigettate.

Per ciò l'ipotizzata ritardata iscrizione nel Registro dei fatti rilevanti, il Tribunale Federale considera l'assunto privo di fondamento atteso che, come da giurisprudenza granitica sul punto, il ritardo nell'iscrizione non comporta alcun tipo di improcedibilità, non essendo la relativa previsione normativa provvista di sanzione.

Quanto alla lamentata violazione del divieto di avvio del procedimento disciplinare sulla base di denunce anonime, parimenti il Tribunale Federale ritiene che sia destituita di fondamento atteso che le condotte contestate nell'atto di deferimento, si riferiscono tutte a vicende riscontrate a seguito della verifica ispettiva disposta dall'Unione Italiana Tiro a Segno presso la Sezione TSN di Lecce.

Affrontando, invece, le doglianze sulla improcedibilità dell'azione per mancata osservanza dei termini delle indagini preliminari e della consequenziale comunicazione dell'intendimento al deferimento, il Tribunale Federale rappresenta in primo luogo che veniva acquisita ex officio dal Tribunale Federale la copia del Registro dei fatti e delle notizie rilevanti, dalla quale emerge inequivocabilmente l'intervenuta l'iscrizione del procedimento in data 6 marzo 2023, *dies a quo* dell'avvio della relativa fase la cui scadenza è sicuramente collocata al giorno 5 maggio 2023.

E' parimenti indubbio che, essendo intervenuto provvedimento di proroga emesso dal Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I., al termine di giorni sessanta si debbano aggiungere ulteriori quaranta giorni, decorrenti a far data dal giorno successivo la scadenza del termine ordinario, cioè dal 6 maggio 2023. Non essendo intervenuta un'ulteriore richiesta di proroga, il termine finale delle indagini preliminari è il 25 giugno 2023.

Avendo riguardo, inoltre, al giorno dal quale la proroga concessa spiega i suoi effetti, il Tribunale Federale aderisce all'interpretazione normativa fornita dalla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. nelle linee guida, laddove si legge che "*prendendo anche spunto da quanto sancito all'art. 406, comma 8, c.p.p., eliminando la frase premessa, si rende automatico il prosieguo delle indagini prorogate a far data dall'iniziale iscrizione di avvio dell'azione disciplinare*". Tale interpretazione è sicuramente aderente alle finalità sottese all'istituto della proroga indagini, considerato che la ratio è quella di creare una continuità temporale tra il periodo di sessanta giorni previsto dalle norme federali per lo svolgimento delle indagini e quello successivo di quaranta giorni, concesso in proroga. Infatti, qualora ciò non accadesse, ci si ritroverebbe nella paradossale situazione che un provvedimento di proroga intervenuto successivamente alla scadenza del termine ordinario, determinerebbe l'inutilizzabilità delle indagini tra la scadenza del termine ed il provvedimento di proroga.

Di contro, a maggior ragione, non avrebbe senso un provvedimento di proroga che dispieghi i suoi effetti ben prima della scadenza del termine ordinario previsto per le indagini preliminari, poiché andrebbe a contrarre inspiegabilmente il periodo a disposizione della Procura Federale per la ricerca della prova.

In sostanza, la *ratio* della decorrenza dell'efficacia del provvedimento di proroga delle indagini dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario (60 giorni), risiede nell'evitare una soluzione nella continuità della fase riservata alle indagini.

Correttamente, quindi, la Procura Generale dello Sport concedeva gli ulteriori quaranta giorni con decorrenza dal giorno 6 maggio 2023, con scadenza appunto al 15 giugno 2023, Da tale data di devono computare i successivi venti giorni a disposizione della Procura Federale per la doverosa comunicazione agli interessati dell'intendimento al deferimento che avveniva, tempestivamente, il 5 luglio 2023 con conseguente rispetto dei termini.

Passando al merito, i difensori insistevano per la infondatezza delle violazioni ascritte ai propri assistiti e si riportavano al contenuto delle memorie depositate.

Preliminarmente il Tribunale Federale osserva che, come è noto, il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*, ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, tali da condurre ad un univoco contesto dimostrativo. Qualora, invece, gli elementi indizianti siano carenti di anche solo uno dei predetti requisiti, gli stessi non potranno essere posti alla base di un provvedimento di affermazione di responsabilità.

Orbene, nel caso di specie, con riferimento specifico alla posizione dei signori RIZZELLO, FAZZINI, MARENACI e MIGHALI, il quadro indiziario non presenta quelle caratteristiche univoche indispensabili per poter giungere ad un giudizio di colpevolezza non essendo dimostrata, appunto in maniera univoca, la loro responsabilità disciplinare. Quanto, invece, alla posizione del DE BELLIS, lo stesso deve essere prosciolto non configurandosi nella sua condotta, alcuna violazione delle norme contestate.

Diverso ragionamento è a farsi, invece, per ciò che attiene ai deferiti TOMMASI Francesco e LONGO Anna Rita, che il Tribunale Federale ritiene responsabili per le violazioni contestate.

In particolare, dal materiale probatorio raccolto, risulta indubbio che **TOMMASI Francesco**, abusando della propria carica e della posizione ricoperta di Presidente della Sezione, in violazione dei doveri imposti dalle norme federali, omettendo tra l'altro di vigilare sull'andamento generale del Poligono, abbia posto in essere tutta una serie di condotte sia commissive che omissive, finalizzate a trarre un vantaggio di natura economica personale e familiare in danno della Sezione.

Quanto alle condotte omissive oggetto di incolpazione, con specifico riferimento al "*non avere vigilato sull'osservanza, in occasione degli addestramenti finalizzati al rilascio del DIMA anni 2020 e 2021, delle disposizioni di cui alle Linee guida dei Manifesti UITS che per quegli anni prevedevano l'uso n. 100 colpi (20+20 e 30+30), mentre ne sono stati utilizzati 50*", alla "*mancata approvazione dell'aggiornamento del regolamento di poligono*", nonché all'omessa consegna di "*tutti i verbali necessari per assicurare la continuità delle attività tra l'organo uscente e quello entrante come disciplinata dall'art. 28 Statuto Sezioni TSN e in particolare il verbale n. 1/2022*", appare indubbia la responsabilità disciplinare in capo al TOMMASI, derivante appunto dalla carica da costui ricoperta. Infatti, proprio in virtù del ruolo di Presidente della Sezione TSN di Lecce, costui assume una vera e propria posizione di garanzia, con conseguente dovere di vigilanza attiva al fine di assicurare la corretta gestione organizzativa ed amministrativa del Poligono stesso, circostanza questa non accaduta nel caso di specie, atteso le irregolarità riscontrate in sede di ispezione che dimostrano come costui sia venuto meno al dovere imposto dalle norme federali con conseguente responsabilità.

Per ciò che concerne le condotte commissive oggetto dell'incolpazione, si rende necessario procedere ad una disamina nel dettaglio.

- <u>Vicenda relativa all'assunzione di OLIVO Domenico</u>.

Come già esplicitato in premessa, in data 10 novembre 2020 l'allora Presidente Tommasi aveva adottato una delibera d'urgenza con la quale aveva disposto l'assunzione (con contratto a tre mesi) di OLIVO Domenico, figlio della moglie LONGO Anna Rita. A costui, si legge nel corpo della delibera, venivano assegnate mansioni di addetto alla Segreteria con impiego al controllo anti Covid.19 e trattamento economico tabellare iniziale previsto dal CCNL dello sport. Orbene, come è noto, l'art. 25, comma 4, dello Statuto delle Sezioni prevede espressamente che fra i poteri del Presidente di una Sezione, v'è quello di adottare provvedimenti urgenti (ma pur sempre provvisori), per l'adozione dei quali non si può attendere la convocazione del Consiglio Direttivo, organo sezionale a ciò preposto a deliberare.

Proprio i presupposti dell'urgenza e dell'indifferibilità del provvedimento da adottare legittimano il Presidente a deliberare in luogo dell'organo collegiale, sostituendosi ad esso. Trattandosi, però, pur sempre

di provvedimenti provvisori, limite a tale potere unipersonale decisionale consiste nell'obbligo di sottoporre la delibera adottata alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Nel caso che qui ci occupa, in spregio alla norma statutaria, non soltanto il TOMMASI non provvedeva neppure informalmente a notiziare il Consiglio Direttivo dell'adozione del provvedimento, ma ometteva scientemente di richiederne la doverosa ratifica.

Infatti, intanto il Consiglio Direttivo ne era venuto a conoscenza, in quanto pochi giorni prima della riunione n. 3 del 19 luglio 2022 i Consiglieri RIZZELLO e MARENACI avevano ricevuto una lettera anonima, comprensiva di documentazione allegata (delibera, busta paga di OLIVO, modello UNILAV), con la quale venivano informati sia dell'adozione della delibera presidenziale che della successiva assunzione del Domenico OLIVO.

A fronte di richiesta nell'immediato di spiegazioni al Tommasi, questi nel corso della riunione del luglio 2022 asserendo che si era trattato di una dimenticanza, rassegnava le dimissioni dalla carica di Presidente, sostituito contestualmente da Maurizio Rizzello eletto a maggioranza dei consiglieri.

Successivamente, alla riunione di Consiglio del 30 agosto 2022, l'Organo preposto non ratificava il provvedimento presidenziale del 10 novembre 2020.

Tale circostanza, rileva il Collegio, è di primo rilievo considerato che dagli atti portati a disposizione del Tribunale Federale non emerge alcun elemento idoneo a comprovare una consapevole omessa vigilanza sull'operato del Presidente da parte del Consiglio Direttivo. Ciò, piuttosto, è elemento sintomatico che denota come i componenti del Consiglio Direttivo apparissero non consapevoli dell'iniziativa, evidentemente personale del TOMMASI.

Del resto, proprio a seguito della ricezione delle lettere anonime, il Consiglio Direttivo non soltanto negava la ratifica, ma incaricava un legale di procedere al recupero coattivo in danno del TOMMASI, delle somme percepite dall'OLIVO, la cui retribuzione complessiva era pari a euro. 4.491,71, oltre i contributi previdenziali.

Sul punto non può essere condivisa la tesi difensiva del TOMMASI che tende a sostenere che si sarebbe trattato di sua mera disattenzione. Infatti, non appare plausibile che il Presidente avesse dimenticato di notiziare l'organo collegiale dell'adozione di una delibera in via d'urgenza, considerato che la prima riunione di Consiglio Direttivo avveniva soltanto un mese dopo rispetto l'adozione del provvedimento de quo (riunione n. 6 del 15 dicembre 2020) e pochi giorni dopo l'instaurarsi del rapporto di lavoro con l'OLIVO.

Giova evidenziare, inoltre, che se di mera dimenticanza si fosse trattato, il TOMMASI ben avrebbe potuto provvedervi alla successiva riunione del 23 gennaio 2023 (il contrato di lavoro era ancora in essere), circostanza questa che non accadeva né in quella sede né in seguito, concretando così un tale comportamento una consapevole omissione, finalizzata a tenere il Consiglio Direttivo all'oscuro della vicenda.

Altro dato sintomatico, da cui emerge con ragionevole certezza l'intenzionalità nell'omissione, è il verbale della riunione del Consiglio Direttivo n. 3 del 20 luglio 2021, laddove si legge testualmente che

"*continuando l'emergenza Covid, è necessario che vi sia una persona all'accettazione per i controlli del caso. Dal mese di maggio il sig. Olivo Domenico sta svolgendo opera di volontariato e si sta occupando di questa esigenza*".

Anche in questa occasione il TOMMASI non sottoponeva alla debita ratifica la delibera del novembre 2020 e si limitava a rappresentare al Consiglio Direttivo che OLIVO Domenico stava prestando attività gratuita in favore della Sezione per i controlli anti Covid-19 dal mese di maggio, proponendone il prosieguo del suo impiego, sempre a titolo di volontariato.

Così facendo, il TOMMASI traeva in errore il Consiglio Direttivo che, all'oscuro che sino al marzo dello stesso anno costui aveva svolto la medesima opera a titolo oneroso, approvava.

Tra l'altro, ritiene qui il Collegio, il TOMMASI appariva ben consapevole che la delibera presidenziale non rivestisse il carattere di urgenza e indifferibilità indispensabili e richiesti all'attualità per la sua adozione atteso che, trattandosi di assunzione di personale da impiegare per controlli anti Covid-19, tale esigenza avrebbe potuto da lui essere indicata e messa all'ordine del giorno per la riunione del Consiglio Direttivo del 15 dicembre 2020.

Appare invece essersi trattato di un vero e proprio *escamotage*, volto a far conseguire un vantaggio patrimoniale al figlio della propria moglie, temendo un diniego da parte del Consiglio Direttivo atteso che alla Sezione TSN di Lecce era già in forze il dipendente di Segreteria Sig. MELELAO che ben avrebbe potuto esercitare le medesime mansioni per i controlli di accesso al Poligono di Tiro (registrazione delle persone, misurazione della temperatura, controllo del *greenpass*), senza necessità di ulteriori esborsi da parte della Sezione.

Ad avviso di questo Tribunale Federale, ciò denota non soltanto sprezzo per le regole e noncuranza dei doveri imposti dalla carica ricoperta, ma concreta anche una grave violazione dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei doveri imposti dallo Statuto, atteso che l'assunzione di OLIVO Domenico interveniva al solo fine di far conseguire a questi un vantaggio economico con conseguente danno per la Sezione.

- <u>Utilizzo dell'automobile noleggiata a spese della Sezione per fini personali</u>

Con riferimento a questo capo di incolpazione, il Tribunale Federale reputa che la condotta tenuta dal Tommasi concreti violazione degli artt. 41 dello Statuto U.I.T.S. e 1, comma1 e 3 dello Statuto delle Sezioni, in riferimento al divieto di percepire vantaggi economici, anche in via indiretta, da parte di chi riveste cariche sociali.

Andando nel dettaglio, dalla documentazione in atti è emerso come il TOMMASI avesse disposto nel corso degli anni, già in un periodo antecedente alla sua ultima rielezione a Presidente avvenuta nel 2019, il noleggio di più autovetture (alcune anche con la formula del cosiddetto *"lungo noleggio"*).

Il deferito TOMMASI, nel corso della sua audizione innanzi al Procuratore Federale Aggiunto tenutasi il 3 maggio 2023, riferiva che questi noleggi erano dettati dalla necessità di organizzare il trasporto degli atleti in occasione di partecipazione a gare e/o per spostamenti legati all'attività istituzionale sezionale.

Fermo restando che la documentazione fornita dallo stesso TOMMASI è del tutto carente dei giustificativi di spesa (contratti di noleggio), pare indubbio che egli, in violazione delle norme federali, abbia utilizzato i beni noleggiati anche per esigenze prettamente personali non riconducibili agli interessi sezionali.

Infatti proprio il TOMMASI, nel corso della sua audizione, affermava che "*se non serviva per altri scopi, utilizzavo io la macchina*".

Ebbene, ciò concreta come anzidetto la violazione dell'art. 41 dello Statuto Federale, la cui previsione è inequivocabile laddove stabilisce che tutte le cariche elettive siano svolte a titolo gratuito.

Va da sé che il Presidente che fruisca di un bene sezionale (o di un bene che comunque sia in uso alla Sezione) per esigenze personali e non inerenti l'interesse diretto della Sezione, consegue un vantaggio di natura economica vietato dalla normativa federale.

Di contro, il Tribunale Federale, con riferimento a questo capo di incolpazione, reputa non provata la responsabilità disciplinare in capo ai componenti il Consiglio Direttivo.

La contestazione operata dalla Procura Federale muove dalla circostanza che i componenti del Consiglio Direttivo avrebbero autorizzato all'unanimità il noleggio dell'automobile da impiegare anche per gli spostamenti del Presidente (delibera CD n. 1 del 23 gennaio 2021).

Invero, ritiene il Tribunale Federale, da un'attenta lettura del verbale della riunione del 23 gennaio 2021, oltre che dalla sua estrema sinteticità, non è possibile con certezza dare un senso univoco all'espressione "*a disposizione del Presidente per i suoi spostamenti*": con la conseguenza che non risulta provato se la volontà del Consiglio Direttivo fosse stata quella di acconsentire che il Presidente fruisse indebitamente dell'autovettura per fini privati o quella di prevedere che l'automobile fosse utilizzata, oltre che per il trasferimento degli atleti, anche dal Presidente per gli scopi istituzionali e legittimi, legati all'espletamento della carica ricoperta.

Sul punto, assume rilevanza che la proposta avanzata dal Presidente TOMMASI aveva a premessa l'evitare ulteriori spese a carico della Sezione per il noleggio dei pulmini ("*si propone, considerato i soldi spesi per il noleggio gli altri anni per i pulmini, di noleggiare un'auto per uso sezionale*"), di talché appare inverosimile, o comunque non supportato da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che l'approvazione del Consiglio Direttivo fosse intervenuta al fine di avvantaggiare indebitamente il TOMMASI.

- <u>Vicenda relativa alla gestione contabile e amministrativa della Sezione di Lecce</u>

Con riferimento quest'ulteriore capo di incolpazione, parimenti il Tribunale Federale ritiene accertati gli illeciti disciplinati a carico dell'incolpato TOMMASI.

A tal proposito, il Tribunale Federale non può esimersi da alcune considerazioni sul ruolo ricoperto nella vicenda dal Revisore dei Conti sezionale, dott. Luciano LEZZI.

Infatti, sebbene il LEZZIO non sia assoggettabile alla giustizia sportiva poiché mai tesserato U.I.T.S., non appare dagli atti che il suo operato sia stato – nella vicenda - congruo, adeguato e sufficiente rispetto alla carica ricoperta.

Giova preliminarmente evidenziare che il dott. LEZZI ha espletato l'incarico di Revisore dei Conti della Sezione sin dal 2012 ed era al suo terzo mandato, così come da costui precisato in sede di audizione avvenuta in data 20 aprile 2023.

Il suo incarico all'interno della Sezione era di operare verifiche trimestrali di cassa, redigere la relazione tecnico-morale, il bilancio ed il rendiconto.

Tale circostanza è di primario rilievo atteso che, mentre si consumava una grave crisi economico-finanziaria della Sezione TSN di Lecce, egli non soltanto attestava la assoluta regolarità dei bilanci ed il corretto appostamento delle relative voci, ma ometteva di verificare, per ciò che concerneva le spese sostenute, la presenza o meno dei documenti giustificativi legittimanti appunto l'esborso di denaro.

Per sua stessa ammissione, infatti, egli mai è entrato nel merito delle singole operazioni e mai ha analizzato nel dettaglio, diversamente da quanto sarebbe stato tenuto a fare, la contabilità della Sezione arrivando finanche a tentare di scaricare le responsabilità sul Consiglio Direttivo.

Tanto ciò appare corrispondente al vero, che dalla mera scorsa dei bilanci in atti si rileva chiaramente l'assenza di qualsivoglia osservazione/indicazione da parte del Revisore dei Conti: circostanza questa sintomatica della superficialità con cui da lui era stato espletato l'incarico conferitogli. Eppure, attesa la sua qualifica di dottore commercialista, egli disponeva degli strumenti, già a partire dal 2012, per illuminare, come suo dovere, il Consiglio Direttivo sui problemi finanziari conseguenti alla disinvolta gestione della Sezione da parte del Presidente TOMMASI.

Tornando ai fatti, l'ingente esposizione debitoria accumulata nel corso degli anni nei confronti dell'Unione Italiana Tiro a Segno, l'omesso recupero di crediti spettanti alla Sezione di Lecce e maturati tra il 2015 ed il 2019, i mandati di pagamento disposti in assenza di svariati documenti giustificativi la spesa, concretano una grave violazione dei principi di lealtà e correttezza: con conseguente responsabilità disciplinare in capo al TOMMASI.

Dalla documentazione versata in atti, emerge come la precaria situazione economica in cui versava la Sezione TSN di Lecce (debitoria nei confronti dell'U.I.T.S. e crediti non riscossi) si fosse concretata in epoca precedentemente al 2019, quando l'attuale Consiglio Direttivo non era in carica.

Il dato è rilevante al fine di operare un corretto distinguo tra le posizioni dei deferiti in merito a tale punto dell'incolpazione.

Dagli atti messi a disposizione del Tribunale Federale, non emerge alcun documento dal quale si possa evincere che i componenti il Consiglio Direttivo eletti nel 2019, ricoprissero tale carica anche in precedenza

con la conseguenza che non possono essere imputate a RIZZELLO, MARENACI, MINGHALI e FAZZINI, condotte afferenti fatti disciplinarmente rilevanti che si assumono commessi prima della loro elezione.

Tra l'altro, proprio dall'anno 2019, quindi con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, la Sezione TSN di Lecce ha riversato puntualmente, anno per anno, quanto dovuto all'Unione cessando così, diversamente da quanto avvenuto in precedenza, di incrementare l'esposizione debitoria accumulata sino a quel momento, come si rileva dai bilanci consuntivi in atti.

Inoltre, è proprio dall'anno 2019 che la Sezione richiedeva ed otteneva dall'Unione Italiana Tiro a Segno di poter accedere ad un piano di rientro del debito attraverso il pagamento di rate mensili che, almeno dal dato documentale in atti, sembra aver avuto una sua maggiore accelerazione con la Presidenza RIZZELLO.

Da ciò consegue che RIZZELLO, MARENACI, MINGHALI e FAZZINI debbano andare prosciolti con riguardo anche a tale incolpazione.

Diversa è, invece, la posizione del TOMMASI che, come dallo stesso affermato in sede di audizione, ricopriva la carica di Presidente da molti anni ("*quindici anni*"). Tale dato è di rilievo atteso che comprova come egli, antecedentemente al 2019, aveva non soltanto omesso consapevolmente di versare all'Unione le quote annuali spettanti all'ente, ma aveva protratto tale omissione per un lungo periodo di tempo tanto da accumulare l'ingente debitoria pari ad euro 34.543,68, così creando ed aggravando il dissesto finanziario della Sezione di Lecce.

Pertanto nessun dubbio vi è in merito alla responsabilità del TOMMASI per la violazione delle norme contestate.

Medesimo ragionamento è a farsi con riguardo all'omesso recupero dei crediti vantati dalla Sezione, pari ad euro 26.085,83. Anche qui, così come rilevato a seguito dell'ispezione del febbraio 2023, la Sezione di Lecce vantava consistenti crediti nei confronti di soggetti terzi che si erano accumulati nel tempo e maturati, per la loro quasi totalità, negli anni tra il 2015 ed il 2019.

Anche in questo caso va censurata l'inerzia dell'allora Presidente TOMMASI, che si è protratta irragionevolmente per molti anni, considerato che agli atti non v'è traccia alcuna di tentativi di recupero delle somme di danaro in favore della Sezione.

In considerazione, però, del fatto che tali omissioni risalgono ad un momento anteriore all'insediamento del Consiglio Direttivo del 2019, le stesse non possono essere addebitate a coloro che non ricoprivano cariche sociali in un periodo antecedente alla loro elezione.

Non sfugge, inoltre, al Tribunale Federale che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal TOMMASI nel luglio del 2022 e la successiva elezione a Presidente del RIZZELLO, veniva posta in essere una serie di azioni concrete, dirette a risollevare la Sezione (risoluzione immediata del contratto di noleggio dell'autovettura, nuovo piano di riparto per provvedere puntualmente al pagamento dei debiti accumulati verso l'Unione, incarico all'avv. Di Candia per il recupero delle somme afferenti l'assunzione dell'OLIVO, pagamenti in favore di fornitori in precedenza non saldati): azioni tutte che denotano una reale volontà di

agire, appunto, esclusivamente nell'interesse della Sezione di Lecce, adoperandosi fattivamente per superare le criticità.

Così come, la massima collaborazione fornita dall'attuale Presidente RIZZELLO e dal Consiglio Direttivo in occasione dell'ispezione del febbraio 2023 e nel corso delle indagini preliminari, sono indici idonei a ritenere, in assenza di elementi di senso contrario, l'assenza di una qualsivoglia accondiscendenza a quel sistema improntato all'elusione dell'interesse societario.

Passando all'esame della posizione della signora **LONGO Annarita**, dagli elementi racconti emerge come costei abbia rivestito un ruolo di primo piano nella vicenda, sia coadiuvando il TOMMASI nella gestione non cristallina della Sezione protesa a conseguire vantaggi patrimoniali per i suoi familiari, sia conseguendone ella stessa in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità.

La LONGO, infatti, collaborava fattivamente con il coniuge all'interno della Sezione, in una posizione di primario vantaggio, tale che le aveva consentito finanche di svolgere compiti di Segreteria che, invero, non le competevano, considerato che la Sezione di Lecce, come ampiamente precisato innanzi, disponeva di un dipendente addetto alla segreteria.

Costei, pur essendo una tiratrice al pari di altri tesserati, si occupava anche della gestione economica del Poligono, avendo finanche l'accesso in via esclusiva al conto bancario della Sezione su delega specifica del Presidente. Dalla documentazione, in particolare dal verbale ispettivo del 13 febbraio 2023, è emerso come la LONGO avesse percepito compensi per prestazioni occasionali sportive come "tecnico" per un ammontare di circa 7.000,00 euro annui, sebbene svolgesse a tutti gli effetti mansioni amministrativo contabili. Aveva, inoltre, presentato ed ottenuto rimborsi per carburante dal 2020 al 2022 per un totale di 3.073,50 euro.

Quanto ai compensi per prestazioni sportive ed ai rimborsi carburante, osserva il Tribunale che dai *report* presenti in atti, emerge che la LONGO dal 2019 al 2022 aveva percepito complessivamente una somma addirittura pari ad euro.24.269,82, così di seguito suddivisa:

euro. 11.406,82 con riferimento all'esercizio 2019;

euro. 7.173,31 con riferimento all'esercizio 2020;

euro. 2.466,19 con riferimento all'esercizio 2021;

euro. 3.223,50 con riferimento all'esercizio 2022.

Dall'analisi dei predetti *report*, non sfugge una circostanza di non secondaria importanza: dal luglio del 2022 (momento in cui il marito rassegnava le dimissioni) e sino alla fine dello stesso anno, non v'è traccia alcuna di pagamenti effettuati in favore della LONGO (e quindi assenza di sua richieste di pagamento) per prestazioni occasionali sportive afferenti alle predette mensilità. Infatti, le sole corresponsioni disposte dal nuovo Presidente sono attinenti a conguagli per prestazioni maturate anteriormente al luglio del 2022 e precisamente relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Ciò dimostra, non soltanto come la LONGO intanto otteneva queste ingenti somme di denaro, in quanto favorita dalla posizione di indubbio vantaggio

che le consentiva di vedere riconosciute le proprie richieste, ma anche come col cambio di Presidente, costei avesse maturato la consapevolezza che non avrebbe incontrato nel nuovo Presidente, la medesima disponibilità ad avvantaggiarla ottenuta in precedenza.

Quanto, infine, alla posizione del proboviro **DE BELLIS Riccardo**, il Tribunale Federale ritiene che lo stesso vada esente da censure, non ravvisandosi nella sua condotta alcuna violazione disciplinarmente rilevante.

In particolare, al proboviro è contestata la violazione degli artt. 30, comma 3, 4 e 9 dello Statuto delle Sezioni perché, per la Procura Federale, avrebbe avuto il dovere di astenersi, o meglio quello di non accettare la carica, atteso che il proprio figlio DE BELLIS Stefano era sia dipendente che istruttore di tiro della Sezione di Lecce. Ciò, ad avviso della Procura Federale, avrebbe determinato una incompatibilità *ab initio* in capo al deferito a salvaguardia del ruolo di terzietà ed imparzialità ricoperto.

L'art. 30 dello Statuto delle Sezioni disciplina la figura del/dei Proboviro/i e prevede al primo periodo del comma 9 che "*ciascuno dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi in ogni situazione nella quale lo steso, o anche un parente e/o affine di esso, fino al quarto grado, possa avere un interesse di qualsiasi tipo, anche indiretto, in ordine alla relativa questione*".

La *ratio* della norma è chiara e mira a preservare il principio di terzietà ed imparzialità proprio della carica e la bontà dei provvedimenti disciplinari sezionali adottati. Infatti, qualora la questione sottoposta all'attenzione del Proboviro riguardi un suo parente o un suo affine, costui ha l'obbligo di astenersi per salvaguardare, appunto la sua imparzialità e non trovarsi così in posizione di conflitto di interessi. Va da sé che l'art. 30 non disciplina tale incompatibilità in generale, bensì fornisce il rimedio nel caso in cui si presenti un conflitto di interessi in concreto. In sostanza, il Proboviro dovrà astenersi ogni qualvolta sia investito di una vicenda che coinvolga soggetti a lui parenti o affini sino al quarto grado, con la conseguenza appunto che il conflitto deve essere verificato in concreto, caso per caso, avendo riguardo alla qualità dei soggetti coinvolti nella questione.

Nel caso di specie, nessun procedimento disciplinare sezionale aveva interessato DE BELLIS Stefano, figlio del Proboviro, di talché non si ravvisano né ostativi conflitti di interesse né violazione di norme federali. L'aver il figlio del Proboviro ricoperto la funzione di istruttore di tiro o essere stato dipendente della Sezione, in assenza di qualsivoglia condotta disciplinarmente rilevante, non rileva ai fini dell'incompatibilità con la carica ricoperta.

Quanto, poi, alla contestazione che lo vede deferito per omessa attivazione delle sue funzioni in relazione alla vicenda OLIVO Domenico, si rammenta che i Probiviri esercitano l'azione disciplinare sempre su istanza degli organi sezionali, non avendo autonomo potere di intervento ex officio.

Tra l'altro, per le ragioni innanzi esplicitate, lo stesso Consiglio Direttivo risultava all'oscuro dell'adozione della delibera d'urgenza e della conseguente assunzione di OLIVO Domenico, circostanza questa rilevante ai

fini della contestata omessa segnalazione della vicenda da parte del Consiglio al Proboviro DE BELLIS Riccardo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, previa rettifica in questa sede del dispositivo letto in udienza, laddove in luogo di "LONGO Anna Rita" veniva indicato per mero errore "LONGO Maria Rita", deferita peraltro già compiutamente indentificata in atti, dichiara:

- "*TOMMASI Francesco responsabile per gli illeciti disciplinari ascritti e, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applica al medesimo la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 5 (cinque)*
- *LONGO Anna Rita, responsabile per gli illeciti disciplinari ascritti e, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applica alla medesima la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 1 (uno).*
- *Proscioglie RIZZELLO Maurizio, FAZZINI Mario, MARENACI Danilo, MIGHALI Vittorio DE BELLIS Riccardo, dagli illeciti disciplinari loro ascritti.*

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2023.

Giuseppe Severini 09.11.2023 08:15:16 GMT+01:00

Presidente
Dott. Giuseppe Severini

ANGELA INGHILLERI AVVOCATO 09.11.2023 10:09:43 GMT+00:00

Componente, estensore
Avv. Angela Inghilleri

Componente
Dott. Stefano Fantini

STEFANO FANTINI 09.11.2023 15:05:49 GMT+01:00